



Comune di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO

**Approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20 giugno 2017**

PARTE PRIMA - PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 – Esclusioni

PARTE SECONDA ATTIVITA' PARTECIPATIVA DA PARTE DI CITTADINI E DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 5 – Partecipazione di cittadini e di associazioni

Art. 6 – Affidamento e attività di supporto nella gestione del verde

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7 - Oggetto della salvaguardia

Art. 8 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

Art. 9 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi

Art. 10 - Reintegro di alberi abbattuti

Art. 11 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi

Art. 12 - Capitozzatura e potatura drastica di alberi

Art. 13 - Scelta delle specie per nuovi impianti

Art. 14 - Potature di alberi e arbusti

Art. 15 – Interventi sulle alberature pubbliche

Art. 16 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

Art. 17 - Distanze minime di impianto

Art. 18 - Altezza massima delle siepi

Art. 19 - Aree di pertinenza delle alberature

Art. 20 – Progettazione ed acquisizione delle nuove aree verdi

Art. 21 – Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

Art. 22 – Obblighi dei frontisti

Art. 23 - Salvaguardia delle nidificazioni

Art. 24 - Manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Art. 25 – Fioriere o altri oggetti di arredo urbano

PARTE TERZA - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 26 - Lavori di scavo

Art. 27 - Modalità di scavo

Art. 28 - Protezione degli alberi

Art. 29 - Deposito di materiali

Art. 30 - Transito di mezzi

Art. 31 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

PARTE QUARTA - NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 32 – Tutela e rispetto delle zone a verde agricolo

Art. 33 - Divieto di incendio di materiale vegetale

Art. 34 – Tutela di fossi e corsi d'acqua

Art. 35 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua

Art. 36 - Salvaguardia delle macchie miste spontanee, delle siepi interpoderali e dei filari di alberi campestri

Art. 37 – Divieto di accesso nelle aree demaniali fluviali

Art. 38 - Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti

PARTE QUINTA - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 39 - Disposizioni generali

Art. 40 - Accesso ai parchi e giardini

Art. 41 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Art. 42 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

Art. 43 - Divieti espliciti

Art. 44 – Giochi

Art. 45 - Spazi di libero accesso agli animali domestici

Art. 46 - Aree riservate ai cani

Art. 47 - Attività ambulanti e di animazione

Art. 48 – Altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Attività di vigilanza

Art. 50 – Sanzioni

Art. 51 - Norme finali

ALLEGATO 1 - ALBERATURE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

**ALLEGATO 2 – DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE
ARBOREE**

PARTE PRIMA PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi

1. La vegetazione è considerata elemento ambientale insostituibile, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la costituzione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale ed il miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente fondamentale del paesaggio. Il paesaggio nelle sue componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Riconosciuto il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne lo sviluppo, la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Abbattimento**: qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
- b) **Alberi a foglia caduca**: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
- c) **Analisi Fitostatica**: Con l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali.
- d) **Area di rispetto**: superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.
- e) **Capitozzatura** intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm. di diametro per gli *alberi a foglia caduca* e a 4 cm. di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La *capitozzatura* è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali. Non deve essere praticata se non in particolari circostanze
- f) **Collare del ramo**: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- g) **Colletto dell'albero**: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- h) **Corretto sviluppo dell'albero**: è la crescita equilibrata del tronco e delle ramificazioni, tale da presentare l'albero con un unico asse principale (tronco) con numerose ramificazioni secondarie di sviluppo inferiore.
- i) **Corridoi ecologici**: Aree di sufficiente estensione e naturalità, aventi prevalente struttura lineare continua, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
- j) **Endoterapia**: è un sistema di difesa del verde urbano che permette la eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute di uomini.
- k) **Fasce e sponde fluviali**: striscia di terreno compresa tra il piede dell'argine a campagna e il letto di un fiume o di un canale che si estende lungo il corso d'acqua.
- l) **Fascia ripariale e/o scarpata**: l'interfaccia tra il terreno e un corpo acqueo o una infrastruttura posta su un diverso livello.
- m) **Filari di alberi campestri**: file di alberi (soprattutto gelsi, pioppi, aceri campestri, olmi e querce), tipici nei paesaggi agrari della pianura padana.

- n) **Fitopatie:** malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.
- o) **Frontisti:** coloro che possiedono beni fondiari di fronte a beni fondiari demaniali,
- p) **Impianti arborei arbustivi:** messa a dimora di alberi o di arbusti.
- q) **Incamicatura del tronco:** procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte e fissate temporaneamente al tronco.
- r) **Ingegneria naturalistica:** L'*ingegneria naturalistica* (I.N.) o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-scientifica che utilizza, le piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo.
- s) **Intervento fitosanitario:** ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le *fitopatie* e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale
- t) **Macchia mista spontanea:** cespugli e piccoli alberi, di diverse specie nati spontaneamente.
- u) **Potatura:** Intervento sostanzialmente differente dalla *capitozzatura*, eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o di eliminare le parti secche e ammalate, con tagli non superiori a 8 cm. di diametro per gli *alberi a foglia caduca* e non superiori a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi.
- v) **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando quanto possibile il rilascio di monconi di ramo.
- w) **Rimonda del secco:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti sulla chioma dell'albero.
- x) **Siepi interpoderali:** siepi che delimitano il confine fra aree private.
- y) **Vegetazione ripariale:** vegetazione erbacea e/o arbustiva e/o arborea che vive lungo le sponde di un corso d'acqua.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato ed, disciplina l'uso, la fruizione e la corretta gestione degli spazi verdi nel territorio comunale con particolare riferimento a quelli di seguito elencati:

1. parchi e giardini comunali;
2. parchi e giardini storici o aree vincolate;
3. verde di arredo (alberature stradali, piazze, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
4. spazi verdi a corredo di edifici pubblici (impianti sportivi, aree di pertinenza di edifici scolastici, centri civici, ecc.);
5. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
6. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi come definito negli strumenti di pianificazione territoriale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
7. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione;
8. giardini privati;
9. orti urbani, sia pubblici che privati;
10. fasce verdi aree poste a margine delle infrastrutture, in particolare dei tracciati

- ferroviari, stradali, dei cimiteri, degli elettrodotti);
11. aree incolte, fossi e corsi d'acqua (siano essi pubblici e/o privati);
 12. aree agricole (sono tutte quelle aree non edificate ove, in maniera continuativa è svolta la funzione produttiva agraria o identificate come aree agricole negli strumenti di pianificazione territoriale compresa l'area urbano-rurale di mitigazione).

Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

1. le aree boscate;
2. le aree vincolate da Enti sovraordinati all'Amministrazione comunale;
3. le piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate, nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvi colturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
4. gli orti botanici;
5. i frutteti, i vivai e simili.

PARTE SECONDA ATTIVITA' PARTECIPATIVA DA PARTE DI CITTADINI E DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 5 – Partecipazione di cittadini e di associazioni

1. Il Comune di Rovigo promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. In particolare, la partecipazione è garantita anche attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse (associazioni, comitati cittadini, ecc.) in occasione di piani e programmi di interesse ambientale e singoli interventi nei riguardi del verde in genere.
2. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale ed alla promozione della cultura del verde.
3. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 6 – Affidamento e attività di supporto nella gestione del verde

1. Nell'intento di consentire, in determinati casi, la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale può affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione di aree di verde pubblico e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico, cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai proprietari, in forma associata, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati, forme di supporto consistenti in interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a

verde o in materia di arredo urbano, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto autorizzato all'intervento.

4. L'affidamento a soggetti privati per le attività sopra indicate deve essere regolamentato attraverso apposite convenzioni concordate, per ciascun singolo caso, preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico. L'Amministrazione Comunale vigilerà, nell'ambito dell'affidamento in questione, affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel seguente regolamento.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7 - Oggetto della salvaguardia

1. Sono oggetto di salvaguardia le alberature di prima e seconda grandezza (vedi allegato 2) aventi diametro del tronco superiore a 10cm. (equivalenti a circa 31 cm. di circonferenza), misurato a 150 cm. dal suolo (a petto d'uomo), gli alberi con più tronchi (policormiche), se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 10 cm. misurato a 150 cm. dal suolo.

2. Sono oggetto di salvaguardia le alberature di terza grandezza (vedi allegato 2) aventi diametro del tronco superiore a 5 cm. (equivalenti a circa 20 cm. di circonferenza), misurato a 150 cm. dal suolo (a petto d'uomo).

3. Devono intendersi salvaguardati, in deroga ai limiti minimi di diametro indicati ai commi precedenti, gli alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti o di nuova messa a dimora da meno di 3 anni.

Art. 8 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico o di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico da richiedersi all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico, selezionando prioritariamente specie autoctone per i reimpianti e per le nuove realizzazioni di verde pubblico.

2. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesto alla società appaltante la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).

3. Qualora, Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.

4. Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde.

Art. 9 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi

1. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Dirigente incaricato dal Sindaco.

2. Chi intende abbattere alberature di prima grandezza, anche non più vegetanti, deve inoltrare specifica richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica predisposta e indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento.

3. L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 15 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 15 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione è accordata per silenzio - assenso.

4. I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, potranno eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di fatto contattando il richiedente entro 7 gg.dalla protocollazione per fissare la data di detto sopralluogo.

5. Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione con planimetrie, progetti particolareggiati e/o perizia tecnica redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di cui al precedente comma 3 che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.

7. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potrà procedere all'abbattimento dell'albero, dando comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 48 ore dall'esecuzione dell'intervento. In questi casi, il proprietario o l'avente titolo deve acquisire documentazione fotografica comprovante il pericolo imminente e la situazione dopo l'intervento conservandone copia per almeno 6 mesi dalla comunicazione, al fine di dimostrare, se richiesto, la sussistenza della situazione di pericolo che ha determinato la necessità di effettuare un intervento d'urgenza.

8. L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta le sanzioni come indicato al successivo art. 50.

Art. 10 - Reintegro di alberi abbattuti

1. Gli alberi di prima grandezza abbattuti, compresi quelli non più vegetanti ed abbattuti ai sensi dell'articolo 9 (inclusi i casi di abbattimento d'urgenza), dovranno essere obbligatoriamente sostituiti entro la prima stagione utile con la messa a dimora, a spese del richiedente, di nuove essenze in ragione di quanto indicato nelle tabelle seguenti:

Per ogni albero abbattuto (diametro o circonferenza misurata a 150 cm. da terra)	Numero di alberature in sostituzione
Con diametro inferiore a 5 cm. per alberi di prima grandezza	nessuna alberatura
Perché non più vegetante o dichiarato da abbattere dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia a causa di problemi fitosanitari (carie, funghi, ecc.)	n.1 alberatura
per pericolo a cose o persone dichiarato dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia avente diametro non superiore a 40cm (equivalente a circonferenza non superiore a 125 cm.)	n.1 alberatura
per pericolo a cose o persone dichiarato dai tecnici comunali o da tecnico di parte con perizia avente diametro superiore a 40 cm (equivalente a circonferenza superiore a 125 cm.)	n.2 alberature

2. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 200 cm o una circonferenza non inferiore a 12/14cm misurata a 150 cm. dal suolo.

3. Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, lo stesso dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale a sua totale cura e spesa. In tal caso, il sito di impianto, le tecniche opportune e la tipologia degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. Dette alberature una volta messe a dimora saranno annesse al patrimonio verde comunale e incluse nella manutenzione del verde

pubblico.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 50.

Art. 11 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi

1. Gli interventi di abbattimento necessari per l'esecuzione di piani attuativi possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico, da richiedersi all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico da parte dell'Ufficio Urbanistica prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano esecutivo delle "opere a verde".

2. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione dei soli interventi edilizi relativi a Permessi di Costruire e Denuncia di Inizio Attività "D.I.A." possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, ricomprendendo tale autorizzazione nell'atto autorizzativo dell'intervento edilizio; sarà premura del tecnico comunale responsabile del procedimento edilizio richiedere parere tecnico all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico, il quale entro 10 gg rilascia parere vincolante. Il tecnico di parte privata dovrà allegare alla pratica edilizia gli elaborati grafici e fotografici necessari agli uffici per effettuare le valutazioni di competenza (planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto). L'ufficio competente in materia di verde pubblico si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica in cantiere durante tutte le fasi lavorative.

3. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi quali Comunicazione Inizio Attività Libera "C.I.A.L.", "S.C.I.A." e "C.I.L." non possono usufruire di deroghe ma devono obbligatoriamente utilizzare la procedura prevista all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Capitozzatura e potatura drastica di alberi

1. La capitozzatura di alberi, vale a dire il drastico taglio che interrompe la crescita apicale del fusto o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, vietate.

2. E' possibile chiedere deroga a quanto disposto al comma 1. mediante formale richiesta all'ufficio competente, solo in caso di accertata e comprovata necessità, ad esempio:

- a) instabilità della pianta, dimostrata con analisi fitostatica eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati, per la cui sicurezza sia necessario un alleggerimento della chioma;
- b) necessità di conservazione delle alberature nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, aceri campestri, ecc);
- c) necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero con linee ed impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, ferroviarie, ecc) e nel caso in cui, dal mancato intervento, possano derivare danni a persone e/o cose;

3. La richiesta di capitozzatura in deroga ai principi del presente regolamento va richiesta all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento utilizzando la medesima procedura prevista per le richieste di abbattimento, di cui all'articolo 9. Sarà cura del Dirigente dell'Ufficio competente, rilasciare insindacabile parere vincolante in merito a quanto richiesto, valutate le motivazioni addotte nell'istanza.

4. L'inottemperanza a quanto indicato ai commi precedenti viene considerata alla stregua di un abbattimento senza autorizzazione, come tale, è assoggettata alle sanzioni previste nell'art. 50 ed all'obbligo di reintegro, come previsto nel precedente articolo 10.

Art. 13 - Scelta delle specie per nuovi impianti

1. La scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti,

deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 1.

2. Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

- agazzino (*Pyracantha coccigea*)
- azzeruolo (*Crataegus azarolus*)
- biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
- biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
- melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- perastro (*Pyrus pyraeaster*)
- pero selvatico (*Pyrus communis*)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

3. E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
- ailanto (*Ailanthus altissima*)
- falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- *Phyllostachys* spp.
- Falso bambù (*Arundinaria japonica*)
- Cipresso di Leyland (*Cupressocyparis leylandii*)

Art. 14 - Potature di alberi e arbusti

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:

- interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
- interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
- riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza, d'instabilità della pianta;
- mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale (inclusa la visibilità della segnaletica stradale);
- conservazione di alberature nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);

2. Le potature di alberi dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 10 cm (equivalenti a 31 cm. circa di circonferenza) e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

3. Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo);
- per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto);
- Per interventi sulle branche morte tutto l'anno;
- Per i cespugli a fioritura primaverile alla fine della fioritura;
- Per i cespugli a fioritura estiva, nel periodo di stasi vegetativa (dal 1 novembre al 28 febbraio).

4. Le potature vanno eseguite con idonea disinfezione degli strumenti ed applicazione sulle ferite di

idoneo mastice.

Art. 15 – Interventi sulle alberature pubbliche

1. Gli interventi manutentivi sulle alberature pubbliche sono commissionati dall'Amministrazione Comunale a soggetti terzi, individuati in conformità alle vigenti normative in materia di affidamenti pubblici di servizi, professionalmente adeguati alla tipologia di interventi da effettuare e dovranno rispettare i principi e le norme inserite nel presente Regolamento.
2. Ogni intervento di abbattimento, potatura e capitozzatura di alberi che insistono su proprietà pubblica dovranno essere eseguiti previo parere di competenza rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico.
3. Le alberature pubbliche abbattute di prima, seconda e terza grandezza sono comunque soggette all'obbligo di reintegro con modalità analoghe a quelle indicate nella tabella dell'articolo 10, presso lo stesso sito o presso altro sito individuato dall'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico.
4. E' vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzati sulle alberature pubbliche.

Art. 16 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

1. Ai sensi della Legge n.10 del 14.01.2013 avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” sono considerate alberature d’interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale realizzare, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi e strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti. Il suddetto censimento potrà essere integrato anche attraverso segnalazione da parte di cittadini e di associazioni relativamente ad esemplari arborei di pregio storico o naturalistico: l'inserimento di tali esemplari tra quelli da sottoporre a tutela sarà valutato con gli stessi criteri utilizzati per il censimento effettuato dall'Amministrazione comunale.
3. Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della citata legge n.10/2013.
4. Tutti gli interventi da effettuare per la manutenzione o l'abbattimento sugli alberi di pregio comunale, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, devono essere preventivamente autorizzati da parte del Dirigente dell'Ufficio comunale per la gestione del verde, previa acquisizione di apposita perizia, redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario, relativa alla tipologia di intervento proposto. Nel caso di interventi su alberature di pregio non vale il silenzio-assenso, ma deve essere necessariamente acquisito un parere espresso da parte dell'Amministrazione Comunale preliminarmente a qualsiasi intervento.

Art. 17 - Distanze minime di impianto

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia Idraulica dei fiumi, per la realizzazione di nuove aree a verde, per nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze minime di impianto dal confine e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

<i>Tipologia</i>	<i>Altezze</i>	<i>Categoria</i>	<i>Distanza</i>
<i>Alberature di prima grandezza</i>	<i>superiore a mt.20</i>	<i>Cat. 1</i>	<i>mt 5</i>
<i>Alberature di seconda grandezza</i>	<i>da mt.10 a mt.20</i>	<i>Cat. 2</i>	<i>mt 4</i>
<i>Alberature di terza grandezza</i>	<i>inferiore a mt.10</i>	<i>Cat. 3</i>	<i>mt 3</i>

2. Nell'allegato 2 al presente Regolamento vengono elencate alcune delle principali specie, suddivise secondo le loro dimensioni finali di crescita. Nella scelta delle specie arboree, si consiglia di tenere ben presente lo sviluppo futuro, tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

3. Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei fusti dei nuovi impianti, e, ove possibile, per gli impianti in sostituzione, con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, ecc) e di garantire la corretta aerazione del suolo per uno spazio minimo, come indicato di seguito:

<i>Tipologia</i>	<i>Categoria</i>	<i>Spazio minimo</i>
<i>Alberature di prima grandezza</i>	<i>Cat. 1 cm.</i>	<i>150 di raggio</i>
<i>Alberature di seconda grandezza</i>	<i>Cat. 2 cm.</i>	<i>100 di raggio</i>
<i>Alberature di terza grandezza</i>	<i>Cat. 3 cm.</i>	<i>50 di raggio</i>

4. Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e la predisposizione per l'irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del colletto e del tronco. Per quanto sopra dovrà essere previsto idoneo programma di irrigazione manuale delle giovani piante per almeno i primi tre anni di messa a dimora.

5. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga a commi precedenti per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

6. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, per quanto concerne le siepi e gli arbusti in aree di nuova realizzazione, per nuovi impianti e per gli impianti in sostituzione, si indicano le seguenti altezze e distanze minime di impianto dai confini e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

<i>Tipologia</i>	<i>Altezze</i>	<i>Distanza</i>
<i>Siepi e arbusti</i>	<i>superiore a Mt. 2</i>	<i>Mt. 1,50</i>
<i>Siepi e arbusti</i>	<i>inferiori a Mt. 2</i>	<i>Mt. 0,50</i>

Art. 18 - Altezza massima delle siepi

1. Per quanto concerne le siepi poste lungo il confine delle proprietà private ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nonché l'eventuale accordo dei proprietari confinanti, si indicano per le seguenti distanze le altezze massime di mantenimento:

<i>Tipologia</i>	<i>Distanza</i>	<i>Altezza max</i>
<i>Siepi</i>	<i>da 0 a 50 Cm</i>	<i>Mt. 2,50</i>
<i>Siepi</i>	<i>oltre 50 Cm</i>	<i>Mt. 3,50</i>

Art. 19 - Aree di pertinenza delle alberature

1. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

2. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate negli articoli precedenti.

3. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

4. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Dirigente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dagli articoli

precedenti, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 20 – Progettazione ed acquisizione delle nuove aree verdi

1. Nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione di qualsiasi opera pubblica che preveda l'inserimento, coevo o successivo, del verde e/o l'impianto di specie vegetali, l'Ufficio comunale per la gestione del verde urbano deve esprimere un parere preventivo e vincolante.

2. Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una valutazione, anche economica, degli oneri gestionali, tutti gli interventi riguardanti la realizzazione del verde pubblico devono essere supportati, nell'ambito della fase di progettazione, da un apposito allegato progettuale che includa una descrizione delle attività di manutenzione necessarie nei primi cinque anni dall'impianto e che includa il relativo computo metrico dei costi di gestione, redatto sulla base dei prezzi unitari aggiornati desunti dai listini delle Camere di Commercio o delle Associazioni dei produttori.

3. Al fine di garantire la necessaria qualità del verde pubblico, nelle nuove aree di cessione realizzate dai privati, nella fase precedente il collaudo, l'Ufficio comunale per la gestione del Verde Urbano deve procedere alla validazione delle opere realizzate, per quanto di propria competenza, facendo riferimento, in particolare a:

a) Rispondenza delle opere realizzate ai documenti progettuali;

b) Valutazione tecnica delle opere realizzate:

- qualità del materiale vivaistico;
- regolarità delle superfici a prato e quote;
- quote dei manufatti (pozzetti etc.);
- impianti d'irrigazione e sistemi di automazione;
- qualità delle superfici pavimentate;
- arredi e attrezzature;
- rispondenza delle attrezzature di gioco alla normativa vigente in materia di sicurezza.

4. Il verbale relativo a tali verifiche integrerà la documentazione di collaudo delle opere realizzate.

Art. 21 – Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

1. Quando richiesta, la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature deve essere eseguita da dottore agronomo o da un perito agrario abilitato alla valutazione della stabilità degli alberi. Detta valutazione deve essere eseguita con criterio scientifico e con l'ausilio di idonea strumentazione, secondo il protocollo ufficialmente approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.-Torino19/06/2001).

2. In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere:

- la descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;
- la scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;
- i referti strumentali;
- l'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "*pericolosità estrema*" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicati con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero. Gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura;
- la definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

Art. 22 – Obblighi dei frontisti

1. I *frontisti* hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti attività sulla loro proprietà: taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;

- contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
- contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.

2. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.

5. I *frontisti* hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.

Art. 23 - Salvaguardia delle nidificazioni

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è fatto divieto di abbattere e/o potare alberi e arbusti che presentino nella chioma nidificazioni di uccelli di qualsiasi specie.

2. Qualora sia assolutamente necessario effettuare interventi ad alberature sulle quali siano presenti nidificazioni, sarà premura del proprietario contattare le associazioni di protezione della fauna selvatica (es.: L.I.P.U., WWF, Italia Nostra) prima di richiedere l'autorizzazione al Comune, al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla salvaguardia dei nidi stessi, delle uova e/o dei piccoli volatili presenti nei nidi.

Art. 24 - Manutenzione e salvaguardia fitopatologica

1. In ambito domestico è ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori NON professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare o su tappeti erbosi ed aree incolte ovvero su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.

2. È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a società specializzate ed eseguito da addetti professionali (ex patentino).

Art. 25 – Fioriere o altri oggetti di arredo urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.

2. Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:

- a) non contengano più verde all'interno;
- b) contengano rifiuti;
- c) il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.

PARTE TERZA

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 26 - Lavori di scavo

1. Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su aree pubbliche da effettuarsi in stretta vicinanza al tronco degli alberi (a distanze inferiori a quelle indicate nell'art.17 comma 3) l'Ufficio Suolo deve richiedere preventivamente un parere all'Ufficio comunale competente in materia di verde pubblico, prima del rilascio del documento autorizzativo al richiedente. Alla richiesta di parere dovrà essere allegata planimetria del luogo in scala adeguata, in cui sia riportata la vegetazione presente, corredata di eventuale relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

Art. 27 - Modalità di scavo

1. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza e per gli alberi a portamento fastigiato o colonnare e per gli arbusti.

2. Deroche alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

3. Potranno essere indicate dall'Ufficio competente per il Verde Pubblico distanze di rispetto maggiori a quelle indicate ai commi precedenti nel caso di esemplari arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

4. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si dovrà procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.

5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale devono essere eseguiti a mano.

Art. 28 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

2. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. . Unica deroga è concessa per l'etichettatura del censimento comunale.

3. Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione dovrà essere compiuta nel modo migliore possibile anche con l'ausilio di nuove tecniche di trapianto e di specifiche macchine operatrici; inoltre l'albero dovrà essere preparato allo scopo e si dovrà provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Ai fini di garantire il più possibile l'incolumità dell'albero in fase di cantiere si indica di delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile.

Art. 29 - Deposito di materiali

1. Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali ferrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono

permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico.

Art. 30 - Transito di mezzi

1. Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Le radici di alberature in prossimità degli accessi ai cantieri sono da coprirsi con piastre di metallo. Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell'area radicale.
2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.
3. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
4. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo, sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 31 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

1. Nel caso di interventi eseguiti in contrasto a quanto disposto dagli articoli precedenti, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie, a spese dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio che ha autorizzato i lavori. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, saranno considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e sanzionati come indicato all'art. 50. In tale modo dovranno essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE QUARTA NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 32 – Tutela e rispetto delle zone a verde agricolo

1. Compatibilmente con le esigenze agronomiche delle aziende, gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale, mirando alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema, e per questo utilizzando le specie autoctone di questa area.

Art. 33 - Divieto di incendio di materiale vegetale

1. E' vietato bruciare il materiale di risulta derivante dalle operazioni di coltivazione dei fondi e di manutenzione dei parchi e giardini sia pubblici che privati.
2. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e le aree incolte in genere.

Art. 34 – Tutela di fossi e corsi d'acqua

1. Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio comunale.

Art. 35 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua

1. I maceri, i canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nei maceri, nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a

garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 36 - Salvaguardia delle macchie miste spontanee, delle siepi interpoderali e dei filari di alberi campestri

1. Sono vietati il danneggiamento e l'estirpazione delle *macchie miste spontanee*, delle *siepi interpoderali* e dei *filari di alberi campestri*.
2. La loro estirpazione è soggetta alla disciplina degli abbattimenti di cui al precedente articolo 9 e la capitozzatura è vietata (salvo i casi previsti dall'articolo 12).
3. La loro potatura è consentita nei modi e nei casi di cui al precedente articolo 14, oltre che, per motivi di viabilità e visibilità, quando rappresenti l'unica soluzione percorribile, a prescindere da valutazioni di natura economica.
4. Ad ogni abbattimento deve seguire, entro un anno dall'intervento, il reimpianto di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità anche allo scopo di creare l'effetto di corridoi ecologici per il movimento e la protezione della fauna selvatica.

Art. 37 – Divieto di accesso nelle aree demaniali fluviali

1. Nelle *aree demaniali fluviali* all'interno degli argini maestri, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali, quali quella di corridoio ecologico, quella di sede di risorse idriche, di aree disponibili per la collettività, rifugio per la fauna, e habitat naturale, luoghi di conservazione della *ittiofauna*, è fatto divieto:
 - a) di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, incolti, aree golenali con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali e interpoderali esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole di silvicoltura e di ed allevamento, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario o rimessa in pristino o manutenzione.
 - b) di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti;
 - c) di erigere baracche, recinzioni, recinti per cani o altri animali e manufatti in genere, senza autorizzazione;
 - d) di arrecare disturbo alla fauna.
2. Restano esclusi dai divieti di cui al precedente comma gli interventi autorizzati od eseguiti dagli Enti preposti alla difesa idrogeologica ed alla tutela idraulica del territorio, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.
3. E' fatto obbligo ai beneficiari di concessioni relative ad aree comprese nel demanio idrico e ad uso agricolo di comunicare all'*Ufficio comunale per la gestione del verde urbano* gli estremi delle concessioni stesse (data del rilascio, numero di protocollo, area e data di scadenza), entro novanta giorni dal loro rilascio ovvero dall'ottenimento del loro rinnovo.
4. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata da adeguata e chiara documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Art. 38 - Interventi manutentivi su terreni agricoli incolti

1. È fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai *frontisti* e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, di mantenerli puliti e sfalciati per una distanza di almeno 50 metri dal fabbricato più vicino.
2. La sanzione per la violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e sfalcatura, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

PARTE QUINTA

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 39 - Disposizioni generali

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 3 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 40 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 41 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

1. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.

2. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.

3. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

4. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

5. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.

6. E' fatto divieto di fumare nei pressi delle aree destinate al gioco dei bambini nei giardini e parchi pubblici comunali al fine di tutelare l'infanzia dal cattivo esempio in materia di igiene, rispetto dell'ambiente e della salute altrui.

7. La trasgressione anche ad uno solo dei commi del presente articolo comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art.50.

Art. 42 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

1. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, il parcheggio e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi di soccorso o di vigilanza e controllo in servizio;
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività o abitazioni all'interno dell'area.

2. Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti.

3. La trasgressione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 50.

Art. 43 - Divieti espliciti

1. Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:

- a) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
- c) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- d) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- e) distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
- f) danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
- g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
- h) abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- i) introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
- j) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
- k) effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
- l) depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
- m) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- n) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- o) affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie, alle alberature e agli arbusti;
- p) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- q) campeggiare e pernottare;
- r) accendere fuochi;
- s) utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
- t) calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
- u) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- v) svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
- w) circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
- x) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- y) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- z) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

2. Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

3. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

3. Le trasgressioni previste al presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 50.

Art. 44 - Giochi

1. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
2. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni o recintate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso agli animali anche se accompagnati e tenuti al guinzaglio (es.: cani, gatti, ecc.).

Art. 45 - Spazi di libero accesso agli animali domestici

1. L'accesso di animali domestici nelle aree verdi pubbliche è regolamentato nel regolamento per la tutela degli animali e norme di polizia veterinaria (art. 17).
2. Gli animali domestici devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi pubblici, in particolare le aree verdi e i giardini pubblici in uso ai cittadini, con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti alla immediata raccolta e pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
3. I proprietari o le persone incaricate della custodia degli animali domestici sono tenute, nel rispetto delle apposite ordinanze, a munirsi di paletta o altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni degli animali loro affidati.
4. Su tutte le aree verdi comunali è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
5. L'Amministrazione comunale individua aree verdi pubbliche destinate all'uso da parte dei cani, come meglio indicato nel successivo articolo del presente Regolamento.
6. Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7. E' vietato abbandonare cani o altri animali su tutto il territorio Comunale.
8. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia ovvero le disposizioni regolamentari comunali vigenti.

Art. 46 - Aree riservate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura degli animali. L'Amministrazione comunale si impegna a realizzarli gradualmente ove possibile, provvedendo a suddividere, se possibile, gli spazi per animali di diversa razza e taglia.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché opportunamente delimitati. In tali aree è consentito far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio né museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danno a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio raccogliere le deiezioni lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto nel precedente articolo e sanzionato nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
4. Tali aree potranno essere date in gestione a specifiche associazioni ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Art. 47 - Attività ambulanti e di animazione

1. All'interno dei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di animazione, la realizzazione di eventi e manifestazioni, congiuntamente ad attività di vendita e di somministrazione a questi strettamente legati solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale secondo le rispettive normative di settore.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.
3. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli responsabili delle iniziative indicate al comma 1 è fatto obbligo di

ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

4. In caso di gravi inadempienze sarà data facoltà all'Amministrazione, a seguito di dettagliata segnalazione e/o parere contrario dell'Ufficio preposto alla Tutela del verde, di vietare, di volta in volta, all'Ente promotore, in caso di riproposizione di analoghe iniziative, lo svolgimento delle stesse. All'Ente promotore sarà comunque addebitato quanto speso dall'Amministrazione Comunale per il ripristino delle aree verdi danneggiate.

Art. 48 – Altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:

- la messa a dimora di piante;
- la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
- ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegni a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Per consentire il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel termine massimo di 60 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta necessari a valutarne la realizzazione (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento, l'area ed il volume di occupazione).

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

Art. 50 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da euro 25,00 ad euro 500,00 a secondo della gravità dell'infrazione, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e con gli importi come di seguito indicati:

Violazione all'articolo	Oggetto della violazione	Importo sanzione	Sanzione Accessoria
Art. 9	Abbattimento alberature senza autorizzazione	Da € 100,00 ad € 500,00	
Art. 10 comma 1	Mancata sostituzione di alberatura abbattuta	Da € 100,00 ad € 500,00	
Art. 10 comma 2	Alberatura di carente qualità o di dimensioni non corrette	Da e 50,00 ad € 500,00	
Art. 12	Effettuazione di capitozzature e potature drastiche	Da € 100,00 ad € 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività
Art. 27, 28, 29, 30, 31	Danneggiamento delle alberature durante lavori in cantiere	Da e 50,00 ad € 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività; revoca dell'autorizzazione; obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
Artt. 33,35	Violazione delle norme di tutela delle zone a destinazione agricola	Da e 50,00 ad € 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività;

			obbligo di rimozione delle opere abusive e/o di ripristino dello stato dei luoghi
Art. 37	Ingresso in aree demaniali fluviali di non autorizzati	Da e 50,00 ad € 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
Art. 38	Non esecuzione dello sfalcio	€ 100,00 per ogni ettaro (o frazioni di ettaro) di superficie	Obbligo di fare
Art. 41, 43	Violazione alle norme per l'uso degli spazi verdi	Da € 25,00 ad e 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività; obbligo di allontanamento dall'area verde
Art. 42	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi	Da € 25,00 ad € 500,00	Obbligo di sospendere o di cessare un'attività Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

2. Le sopra indicate sanzioni si intendono per ogni singolo albero e sono anche cumulabili qualora sia accertata da parte degli organi di Polizia Locale la violazione di più articoli del presente Regolamento; inoltre, si applicano anche le previste sanzioni accessorie che verranno richiamate nel verbale di contestazione da parte dell'agente accertatore.

3. Le sanzioni accessorie sono:

- a) obbligo di sospendere o di cessare un'attività;
- b) obbligo di rimozione delle opere abusive;
- c) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- d) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
- e) revoca dell'autorizzazione;
- f) obbligo di fare.

4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d) ed e) sono immediatamente esecutive.

5. Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere b), c) ed f) può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.

6. Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere c) ed e), in caso di inottemperanza, il Sindaco emana apposita ordinanza per l'effettuazione delle opere necessarie, fissando il termine entro il quale provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e, successivamente, emette il pagamento di ordinanza-ingiunzione, per il pagamento delle spese sostenute.

7. Per alcune violazioni richiamate nel presente Regolamento, si applicano, invece, le sanzioni previste dalle norme o dai regolamenti che ne prevedono le fattispecie e che stabiliscono le sanzioni in caso di violazione.

8. Qualora, a seguito di sanzione pecuniaria comminata per violazione al presente Regolamento, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e risulti fondato l'accertamento anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione.

9. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni comminate in base al presente regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata del Bilancio Comunale vincolato, con finalità relative al miglioramento ed alla riqualificazione del verde urbano.

Art. 51 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 1

ALBERATURE CONSIGLIATE PER I NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

Acer campestre *
Acer platanoides *
Acer platanoides columnaris *
Acer platanoides crimson king *
Acer platanoides drummondii *
Acer pseudoplatanus
Aesculus x carnea
(Alnus glutinosa)
Alnus incana
Amelanchier ovalis
(Betula pendula)
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Cupressus sempervirens
Fraxinus excelsior *
Fraxinus excelsior pendula *
Fraxinus ornus
Ginkgo biloba
Gleditschia triacanthos (var senza spine)
Juglas nigra
Koelreuteria paniculata
Lagestroemia
Laurus nobilis *
(Liquidambar styraciflua)
(Liriodendron tulipifera)
Magnolia grandiflora
Magnolia stellata
Malus spp *
Malus floribunda
Melia azedarach
Morus alba
Morus nigra
Ostrya carpinifolia
Parrotia persica
Paulownia
(Pinus pinea)
(Pinus sylvestris)
Platanus occidentalis
Platanus orientalis
(Populus alba)
(Populus nigra)
(Populus nigra italica)
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera pissardii

Prunus cerasifera pendula
Prunus avium*
Pterocarya fraxinifolia
Pyrus calleriana "Chanticleer"
Pyrus spp.
Quercus pubescens
Quercus robur
(Robinia pseudoacacia)
(Robinia umbriculifera)
(Robinia pseudoacacia pyramidalis)
(Salix babylonica)
Sophora japonica
Sorbus aria
Sorbus domestica
Taxus baccata
Tilia cordata*
Tilia x europea
Tilia x euchlora *
Tilia hybrida
Tilia platyphyllos *
Tilia tomentosa *
Ulmus laevis
Ulmus campestre
Ulmus pumilla

Sulla base delle indicazioni dell'Istituto di Biometereologia del consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) IBIMET di Bologna, alcune delle specie elencate sono dotate di una buona captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche (composti organici volatili precursori dell'ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell'elenco le suddette specie sono contrassegnate da un asterisco.

Le specie indicate tra parentesi, sono invece, da utilizzare con cautela per le emergenti difficoltà di adattamento all'ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici.

ALLEGATO 2

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE

Alberi di prima grandezza: Altezza superiore a 20 mt.	Alberi di seconda grandezza: Altezza tra 10 e 20 mt.	Alberi di terza grandezza: Altezza inferiore a 10 mt.
Abies alba Abies cephalonica Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Castanea Cedrus atlantica Cedrus deodara Celtis australis Chamaecyparis lawsoniana Cupressocyparis xleylandii Cupressus sempervirens Eucaliptus Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Gleditsia triacanthos Juglas (noce) Larix (larice) Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Platanus acerifolia Picea abies Populus alba Populus nigra Quercus cerris Quercus coccinea Quercus palustris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Salix alba Sophora japonica Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia tomentosa Tilia x europaea Ulmus minor Zelkova carpinifolia	Acer campestre Acer henryii Acer negundo Albizzia julibrissin Alnus cordata Alnus incana Betula pendula Betula papyrifera Carpinus betulus Catalpa bignonioides Cupressocyparis Fraxinus angustifolia Ilex aquifolium Koelreuteria paniculata Ostrya carpinifolia Pinus excelsa Populus tremula Prunus avium Prunus padus Pterocarya fraxinifolia Sorbus hupehensis Sorbus latifolia Thuja occidentalis Thuja orientalis Ulmus laevis	Acacia (mimosa) Acer palmatum Cercis siliquastrum Chamaecyparis Crataegus (biancospino) Eriobotrya (nespolo) Fraxinus ornus Hibiscus Juniperus (ad alberello) Libocedro Malus spp. Magnolia (a foglia caduca) Morus (gelso) Nerium Oleander (oleandro) Pinus Prunus serrula Pyrus Sorbus americana Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus decora Sorbus sargentiana Sorbus vilmorinii Taxus (tasso)